

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

SEZIONE GAS

- **REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS**

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS

Art. 1. Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Utenza

Art. 1.1 Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende Industriali di Mendrisio - Sezione Gas (denominata in seguito Azienda) e i suoi Utenti.

Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.

Art. 1.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di gas combustibile (in seguito denominato gas) implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 1.3 L'Utente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente regolamento e delle tariffe che concernono il suo prelievo.

Art. 1.4 In casi particolari, quali la fornitura di gas in quantità rilevanti, la messa a disposizione di gas complementare o di soccorso, gli allacciamenti temporanei, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura in deroga al presente regolamento e alle tariffe generali.

Art. 2. Condizioni di fornitura

Art. 2.1 L'Azienda ha la privativa per la fornitura di gas su tutto il territorio da essa alimentato, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Di conseguenza, non permetterà né concederà a terzi, nei

limiti della legge e del presente regolamento, di introdurre o vendere gas nella zona di propria competenza.

Art. 2.2 L'Azienda fornisce gas all'Utente sulla base del presente regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.

Art. 2.3 L'Azienda è autorizzata a chiedere agli Utenti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti e a fissare un importo di minimo consumo.

Art. 2.4 La fornitura di gas ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3. Regolarità della fornitura

Art. 3.1 La fornitura di gas avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per il potere calorifico e la pressione, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni elencate al punto 3.2.

Art. 3.2 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di gas nei casi seguenti:

- a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.
- b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, inondazioni, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.
- c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore.
- d) penuria di gas nell'intento di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.

L'Azienda terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni degli Utenti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza agli Utenti.

Art. 3.3 Gli Utenti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte ad evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ripristino dell'erogazione come pure da oscillazioni anormali della pressione o del potere calorifico.

Art. 3.4 Gli Utenti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di pressione o potere calorifico come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di gas.

Art. 3.5 Interruzioni della fornitura di gas per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto ad una riduzione proporzionale degli importi forfetari e delle garanzie di consumo minimo. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

Art. 4. Premesse tecniche per la fornitura e l'utilizzazione del gas

Art. 4.1 L'Azienda prescrive il genere di gas, il suo potere calorifico, la pressione di distribuzione, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.

Art. 4.2 Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni od abbassamenti anormali della pressione di rete.

L'Utente, l'installatore od il fornitore dell'apparecchio deve preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alle possibilità e condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche del gas distribuito. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione agli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

Art. 4.3 Per l'allacciamento di impianti per il riscaldamento e la climatizzazione l'utente deve presentare una domanda preliminare corredata dai dati del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti.

L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento d'impianti per il riscaldamento a gas per motivi di ordine tecnico o economico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.

Art. 4.4 L'Utente può utilizzare il gas solo per gli scopi previsti dalle tariffe o dal contratto di fornitura. Qualsiasi inserimento di apparecchi in impianti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'Art. 13. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, l'Utente non ha diritto di cedere gas a terzi.

E' fatta eccezione per i sublocatori, oppure per locatari di uno stabile con contatore centralizzato, i quali non sono considerati come Utenti ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso dei locatari di uno stabile provvisto di contatore centralizzato il proprietario, che figura quale utente, provvede alla ripartizione delle spese inerenti il consumo di gas e di altri canoni tariffari in base a criteri indicativi forniti dall'Azienda o tramite l'installazione di propri contatori in derivazione (vedi Art. 9.).

Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Utente il proprietario dell'immobile.

Art. 4.5 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi gas quando:

- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) o alle proprie prescrizioni.
- b) disturbano gli impianti degli Utenti vicini oppure perturbano gli impianti dell'Azienda.
- c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, rilasciata dall'Azienda.

Art. 5. Richieste e disdette di fornitura

Art. 5.1 L'Utente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Nel caso di disdetta l'Utente è tenuto al pagamento del gas consumato fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.

Art. 5.2 Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato all'Azienda sia dall'Utente che parte, sia dal proprietario dello stabile con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.

Art. 5.3 Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di gas e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

Art. 5.4 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

Art. 5.5 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto un preventivo accordo con l'Azienda.

Art. 6. Allacciamento alla rete di distribuzione

Art. 6.1 I collegamenti tra la rete di distribuzione ed il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sul diametro della condotta; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle saracinesche, dei riduttori di pressione e dei contatori.

Per l'installazione dei collegamenti, delle saracinesche, dei riduttori di pressione e dei contatori, come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatori e degli affittuari.

Art. 6.2 L'Azienda esegue, di regola, un allacciamento separato per ogni edificio. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

Art. 6.3 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.

Si riserva altresì di fare iscrivere al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.

Art. 6.4 Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. L'accordo avviene tramite un'apposita convenzione tra l'azienda e il proprietario che prevede i reciproci impegni.

Art. 6.5 Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi nelle immediate vicinanze delle condotte.

- Art. 6.6** L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base a quanto indicato all'art. no. 11.
Gli scavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dall'Utente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- Art. 6.7** In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- Art. 6.8** Se l'Utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.
- Art. 6.9** Il proprietario è tenuto ad avvertire immediatamente l'Azienda qualora sospettasse una fuga di gas dalle condotte dell'allacciamento.
- Art. 6.10** La richiesta d'allacciamento nonché le domande per l'installazione interna o modifica di quelle esistenti dovranno essere presentate in due copie per iscritto all'Azienda. A tale scopo vengono messi a disposizione appositi moduli.
Se l'utente non è proprietario dello stabile, la domanda d'allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario.

Art. 7. Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- Art. 7.1** Se l'utente rispettivamente il proprietario o il suo mandatario intendono eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti del gas, lavori di qualsiasi genere (lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, devono avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- Art. 7.2** L'Utente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte.
Prima del riempimento dello scavo, l'Utente o il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché le condotte possano essere controllate e protette.

Art. 8. Impianti interni e loro controllo

Art. 8.1 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.

Art. 8.2 Gli installatori devono presentare per iscritto sugli appositi moduli le domande concernenti l'esecuzione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti interni, il loro controllo o la posa di apparecchi di misura e di controllo.

Art. 8.3 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alle direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.

Art. 8.4 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Si raccomanda agli abbonati di segnalare subito ad un installatore autorizzato l'eventuale funzionamento anormale dei loro impianti.

Art. 8.5 L'Azienda (o i suoi mandatarî) esegue periodicamente il controllo degli impianti interni.

Gli abbonati, rispettivamente i proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese.

Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

Art. 8.6 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.

Art. 9. Apparecchi di misura

Art. 9.1 I contatori e gli apparecchi di misura e di controllo vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente l'abbonato, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura e di comando; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi.

Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura e di controllo.
Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di controllo sono a carico dell'Azienda.

Art. 9.2 L'Utente dovrà mettere a disposizione per le installazioni di apparecchi di misura un luogo conveniente, di facile accesso e posto al sicuro da vibrazioni e altre sollecitazioni meccaniche, dalla polvere, dall'umidità e dal gelo. La disposizione è fissata in accordo con l'Azienda in modo che la posa e lo smontaggio del contatore avvengano comodamente e che i consumi si possano rilevare facilmente.

Art. 9.3 Guasti agli apparecchi di misura e di controllo cagionati dall'Utente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese dell'Utente.
Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare contatori o apparecchi di controllo; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere la fornitura con la posa e lo smontaggio degli impianti di misura.
Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di revisione e di taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.

Art. 9.4 L'Utente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazione deciderà inappellabilmente l'Ufficio Federale di Metrologia di Berna.
Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.

Art. 9.5 Gli Utenti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di controllo.

Art. 9.6 Di regola l'Azienda concede contatori in derivazione soltanto dove sia installato un contatore centralizzato per più appartamenti.
In tal caso i contatori sono acquistati e fatti posare dal proprietario dello stabile e rimangono di sua proprietà in quanto facenti parte dell'impianto interno.

Art. 10. Misura dei consumi

Art. 10.1 Per la determinazione del consumo di gas fanno stato le indicazioni dei contatori.

La lettura dei contatori e la loro manutenzione vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'Azienda.

In taluni casi l'Utente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda.

Art. 10.2 Ad eventuali errori di misura del consumo di gas dovuti a cattivo funzionamento degli apparecchi, si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte.

Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura.

Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato.

Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

Art. 10.3 L'Utente non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno.

Art. 11. Contributi d'allacciamento

Art. 11.1 Per l'allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevato un contributo unico calcolato dall'Azienda e comprensivo dei seguenti costi o partecipazioni :

- a) un contributo alle spese effettive derivanti dalla posa della condotta d'allacciamento in diramazione della condotta maestra
- b) un contributo fisso per appartamento da ristornare in caso di installazione di cucine a gas

c) un contributo variabile calcolato in base alla potenza installata nello stabile

Art. 11.2 Il Municipio è Autorità competente per fissare i singoli pagamenti dei contributi d'allacciamento (mediante ordinanza municipale) entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito :

	MINIMO	MASSIMO
a) Condotta d'allacciamento		
Saracinesche e pezzi speciali	Fr. 10'000.--	Fr. 1'000.--
(per allacciamento)		
Tubazione di raccordo (opere civili escluse)	Fr./m	5.--Fr./m 300.--
b) Contributo fisso		
Per ogni appartamento	Fr. 100.--	Fr. 400.--
c) Contributo variabile		
Per potenza allacciata :		
fino a 20 kW	Fr. 2'400.--	Fr. 1'200.--
Per ulteriore potenza:		
da 21 a 50 kW	Fr./kW 50.--	Fr./kW 100.--
da 51 a 100 kW	Fr./kW 40.--	Fr./kW 80.--
da 101 a 200 kW	Fr./kW 30.--	Fr./kW 60.--
oltre 200 kW	Fr./kW 20.--	Fr./kW 40.--

Art. 11.3 In caso di potenziamento o modifica del tipo di utilizzazione di un impianto già allacciato viene prelevato un contributo calcolato deducendo quello (o quelli) precedentemente pagato.

Art. 12. Tariffe per la fornitura

Art. 12.1 Le tariffe ricorrenti si compongono di una tassa base (abbonamento mensile) e di una tassa di consumo.

Il Municipio approva le tariffe e può modificarle in ogni momento tramite ordinanza municipale, con preavviso di 30 giorni, tenendo conto dei valori minimi e massimi specificati nelle tariffe per la fornitura di gas naturale allegate al presente regolamento quale "inserto A".

Art. 12.2 L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

Art. 12.3 L'Utente che cede gas a terzi, per esempio a subaffittuari, non può applicare tariffe maggiorate.

Le tariffe di consumo del gas, sono ridotte linearmente del 15% a partire dal 1 gennaio 2006.

Art. 13. Fatturazione e pagamenti

Art. 13.1 Le bollette vengono inviate agli abbonati a intervalli regolari fissati dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di posare contatori a prepagamento o di inviare bollette intermedie. I contatori a prepagamento possono venire regolati in modo che una parte delle monete introdotte sia destinata ad estinguere un debito nei confronti dell'Azienda.

I costi di posa, di smontaggio e di esercizio sono a carico dell'utente.

Art. 13.2 Le bollette devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo, con proroga del termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dopo un ultimo avviso scritto, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, di posare un contatore a prepagamento o di interrompere la fornitura di gas.

Le spese di richiamo saranno addebitate all'Utente.

Art. 13.3 Gli errori delle bollette e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'art. 10.2.

Art. 13.4 In caso di contestazione l'Utente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle bollette o di trattenere importi qualsiasi.

Art. 14. Cauzioni

Art. 14.1 L'Azienda può chiedere all'Utente un deposito a titolo di cauzione.

Art. 14.2 Tale cauzione può essere prestata mediante deposito in contanti, libretto di risparmio o di deposito, oppure con una garanzia bancaria con vincolo solidale.

Art. 14.3 Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'Azienda può rifiutare l'erogazione di gas o interromperla se la stessa è già in atto.

Art. 15. Sospensione della fornitura di gas

Art. 15.1 Oltre che nei casi già citati l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas, con preavviso scritto, quando l'Utente o chi per esso:

- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni interne;
- c) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
- d) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 15.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose.

Art. 15.3 Qualora un Utente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

Art. 15.4 In caso di sospensione di fornitura di gas, l'Utente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 16. Contestazioni di ordine tecnico

Art. 16.1 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA - Zurigo, riservate le disposizioni dell'art. no. 9.4.

Art. 17. Proroga di foro per contestazioni di ordine giuridico

Art. 17.1 E' competente il Foro di Mendrisio.

Art. 18. Disposizioni finali

Art. 18.1 Il presente regolamento approvato

- dal Lod. Municipio di Mendrisio con risoluzione No. 626 del 17 agosto 1993
- dal Consiglio Comunale di Mendrisio con risoluzione del 25 marzo 1996
- dal Consiglio di Stato con risoluzione del 10 giugno 1994

entra in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 1994.

- Modifica approvata dal Consiglio comunale di Mendrisio con risoluzione del 25 marzo 1996:

Art. 12 Tariffe per fornitura

Le tariffe di consumo del gas sono ridotte linearmente del 15 % a partire dal 1. gennaio 1996.